



# Comune di Novara

## **Settore 8 - Polizia Municipale**

**UOC Segnaletica e viabilità**

### **Ordinanza del Dirigente n. 774 del 27/05/2022**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA IN VIA NOVARA - VIA CINQUE PORTE - VIA COLLODI - VIA ARIOTTINA IN DATA 28-05-2022 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 764 DEL 26-05-2022**

Preso atto della richiesta avanzata dalla DITTA **AUTOMOBILE CLUB NOVARA PROT. INT. N. 53954 DEL 25-05-2022**, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in VIA NOVARA VIA CINQUE PORTE VIA COLLODI VIA ARIOTTINA PERNATE **INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 764 DEL 26-05-2022**

Considerato che per l'effettuazione di tali lavori si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

**Visto** l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 ( espletamento dei servizi di polizia stradale ) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

**Visto** l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

**Visti** altresì i regolamenti comunali di competenza;

**ORDINA**

#### **SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE**

Il giorno 28 maggio 2022, dalle ore 08,30 alle ore 17,00 è vietata la sosta e la fermata, pena la rimozione forzata del veicolo, nella seguente via cittadina:

- Via Novara    tratto compreso tra il civico 35 e Via Cinque Porte, AMBO I LATI;
- Via Cinque Porte    tratto compreso tra Via Novara e il civico 12, AMBO I LATI;
- Via Cinque Porte    tratto compreso tra il civico 52 E Via Collodi, AMBO I LATI;
- Via Collodi    per circa 20 metri dopo l'intersezione con Via Cinque Porte, AMBO I LATI;
- Via Collodi    tratto compreso tra il civico 24 e Via Ariottina AMBO I LATI;
- Via Ariottina    tratto compreso tra Via Collodi e il civico 29, AMBO I LATI;

## DISPOSIZIONI

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali e sarà immediatamente applicabile;

Ogni norma o disposizione contraria alla presente ordinanza sarà da ritenersi momentaneamente sospesa;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:

- ◆ la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune;
- ◆ l'apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali e sarà immediatamente applicabile;
- ◆ Dovrà essere garantito il rispetto delle norme del vigente C.d.S. e di sicurezza e dovrà essere in ogni caso lasciata sgombera da cose e attrezzature una parte della carreggiata non inferiore a metri 3 tale da consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso .

Ogni norma o disposizione contraria alla presente ordinanza sarà da ritenersi abrogata;

I trasgressori alle norme sopra riportate saranno puniti a termine di legge.

**In Corso Mazzini deve essere inoltre garantita una corsia di passaggio per i mezzi di soccorso non inferiore ai metri 3,50.**

**Deve essere garantita l'accessibilità dei passi carrai presenti.**

## **AVVISA**

L'interessato che:

- Dirigente del servizio "POLIZIA LOCALE" responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo CORTESE ;
- Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario Mauruzio SARRA, Funzionario P.O., cui e' assegnata altresì la responsabilità del presente procedimento;
- L'istruttoria della pratica è assegnata a: Assistente Polizia Locale presso l'Ufficio Segnaletica, Marinella Battioli;
- Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3,464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Novara, 27/05/2022

**IL RESPONSABILE**  
atto sottoscritto digitalmente  
Paolo Cortese